

ALLEGATO "A"

COMUNE DI MILETO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEL COMUNE DI MILETO ANNUALITA' 2019 - FONDO 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA-AMMINISTRATIVA

VISTA la legge n. 431 del 09.12.98;
VISTO il legislativo n. 109 del 31/3/1998 e ss.mm;
VISTO il DPCM n.221 del 7/5/99, così come modificato dal DPCM n.242 del 4/4/2001;
VISTO il Decreto Legislativo n. 286 del 25/7/98 e ss.mm.;;
VISTO il Decreto del Ministero LL.PP. del 07.06.99;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 3517 del 22.11.1999;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 31.05.2001;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 06/08/2002;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.655 del 7/7/2005;
VISTA la Legge Regionale 1/2006, in particolare all'art.9, comma 5;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.206 del 27/03/2006
VISTA la Legge 6.08.2008, n. 133;

RENDE NOTO

che è indetto, ai sensi dell'art.11 della legge n. 431/1998 e della delibera di G.R. n. 276/2006, il BANDO DI CONCORSO per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.

Si da atto che per l'annualità 2019 - fondo 2020, questo Ente non prevede fondi propri per incrementare le risorse del Fondo Regionale per la locazione.

Le modalità di partecipazione al presente bando di concorso sono le seguenti:

ART.1 - BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Potranno beneficiare dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana;
2. cittadinanza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
3. cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
4. titolarità di un contratto ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
5. residenza nel comune in cui viene presentata la domanda, nonché nell'alloggio oggetto del contratto;

6. non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
7. non essere assegnatario di un alloggio comunale;
8. non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
9. le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a) titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
 - b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d) proprietà di un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell’alloggio;

I cittadini di cui al punto 2 e 3 del presente bando, per accedere al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Annualità 2019, fondo 2020, devono presentare certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione.

10. Patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;
11. Valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del DLgs n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs 130/2000, non superiore a €. 17.000,00;
12. Valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A

Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS

Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 14%

Fascia B

Valore ISEE non superiore ad Euro 15.000,00

Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad €.

17.000,00 Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%

13. Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione;
 - b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di un componente di età superiore ai 65 anni;
14. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13 non sono tra loro cumulabili.
15. L’anno di produzione dei redditi da considerare per l’applicazione dell’abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
16. I requisiti di cui al punto 3 “Beneficiari” sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999, così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 3.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
17. **Non sono efficaci:**
 - a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
 - b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del Dgs 109/98 e ss.mm.

Fascia A: incidenza al 14% per un massimo di €. 3.100,00

Fascia B: incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00

2. Per il calcolo del numero di mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo, corredata da dichiarazione ISEE in corso di validità, deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello fornito dal Comune e **dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.**

Il modello prevede un dettagliato questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione del contributo, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedito capacità motorie, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 05.02.92.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

La dichiarazione mendace è punita dalla Legge penale e comporta altresì l'esclusione del concorso.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse.

ART. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per l'accertamento del requisito di cui all'art. 1 punto 11, l'ammontare del reddito da assumere a riferimento dovrà essere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore del canone sarà quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Nei casi di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito posseduto dal nucleo familiare, ovvero dei ricorsi o di richieste di rettifica, gli uffici comunali incaricati dell'istruttoria disporranno le necessarie verifiche, al fine di accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni di disagio denunciate e richiederanno apposite dichiarazioni ai sensi del decreto legislativo n° 109 del 31.03.98.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a. somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b. somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
- c. somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo del 30%;

il Comune, prima dell'erogazione del contributo:

-) verifica l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
-) esclude dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
-) procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazione.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

La dichiarazione mendace è punita dalla Legge penale e comporta altresì l'esclusione del concorso.

Si precisa che la concessione dei contributi agli aventi diritto avverrà esclusivamente allorquando la Regione Calabria erogherà i fondi necessari.

ART.5 - DECESSO

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 6 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Alla formazione delle graduatorie provvederanno gli uffici comunali secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti:

a) nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i cittadini titolari di contratto, regolarmente registrato, di conduzione in locazione di alloggi potranno inoltrare proposta di accesso ai contributi, secondo lo schema di domanda elaborato dagli uffici comunali (presso le sedi comunali è disposto un apposito ufficio informazione e supporto per agevolare la corretta formulazione delle domande);

b) il Comune entro 30 giorni dalla scadenza dell'avviso e comunque in tempo utile per il rispetto delle scadenze prescritte, effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute e formulerà la relativa graduatoria provvisoria, sulla base di un ordine decrescente dell'incidenza del canone di locazione sul reddito imponibile percepito dal nucleo familiare anagrafico, (l'incidenza percentuale sarà calcolata con arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale e, nel caso di parità, le domande saranno collocate in graduatoria in ordine crescente del reddito imponibile percepito dal nucleo familiare anagrafico);

c) la graduatoria provvisoria dovrà essere affissa all'Albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi, per permettere l'inoltro di ricorsi e/o richieste di rettifica della posizione in graduatoria;

d) nei successivi 10 giorni e comunque in tempo utile per il rispetto delle scadenze prescritte, gli uffici comunali istruttori, esamineranno i ricorsi e le richieste di rettifica, disporranno eventuali verifiche e procederanno alla stesura definitiva della graduatoria che sarà pubblicata all'Albo pretorio e trasmessa alla Regione Calabria, Assessorato LL.PP. – Settore 25, per consentire la ripartizione dei contributi.

Mileto, 10 GENNAIO 2020

RESPONSABILE DI AREA

Arch. Salvatore Lascala